

DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, 231.

Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Con la presente si segnala che nel supplemento ordinario n. 268/L alla G.U. del 14.12. 2007 è stato pubblicato il **D. Lgs. 21.11.2007, 231**, recante la nuova normativa in materia di antiriciclaggio.

Il Decreto, presente nell'Intranet Aziendale, nell'area dedicata alle problematiche antiriciclaggio, è **entrato in vigore il 29.12.2007**, fatta eccezione per le norme di cui agli artt. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e 62 (Disposizioni sull'Ufficio Italiano Cambi), per le quali l'entrata in vigore è posticipata, rispettivamente, al 30.4.2008 ed all'1.1. 2008.

Il predetto Decreto introduce numerose e rilevanti novità che riguardano, in particolare ed a titolo esemplificativo, l'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi previsti dal provvedimento stesso, la soglia di rilevanza delle operazioni che fanno sorgere gli obblighi di identificazione e registrazione, l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e dei cosiddetti "titolari effettivi", la classificazione della clientela in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ciò premesso, si ritiene utile richiamare l'attenzione in ordine ai profili innovativi di più immediata evidenza ed aventi rilevanza operativa già a far data dal 29.12.2007:

1) Destinatari degli obblighi

Le Imprese di assicurazione operanti nei soli rami Danni non sono più soggette ad alcun obbligo discendente dalla normativa antiriciclaggio.

Gli adempimenti previsti da tale normativa permangono, invece, per le Imprese di assicurazione che operano nei rami Vita: solo tali Compagnie sono, infatti, annoverate fra gli "intermediari finanziari" (art. 11, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 231/2007).

Conseguentemente, le Imprese autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami Vita ed i rami Danni:

- devono continuare ad applicare la disciplina antiriciclaggio con riferimento all'attività assicurativa nei rami Vita;
- non devono più far fronte ad alcun adempimento relativamente ai rami Danni, fatta eccezione per le polizze rientranti nel ramo 15 - Cauzione, di cui all'art. 3, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private, e per le eventuali operazioni (di importo pari o superiore a 15.000 euro) relative a tali contratti. Infatti - secondo l'interpretazione fornita dall'ANIA con la Circolare del 21.12.2007 (prot. 0450) - è opportuno che, in attesa di chiarimenti da parte delle Autorità competenti, le Compagnie che operano congiuntamente nei rami Vita e nei rami Danni continuino, in via prudenziale, ad ottemperare agli obblighi di identificazione e registrazione sia dei rapporti continuativi derivanti dalle predette polizze del ramo 15 - Cauzione, sia delle eventuali operazioni ad esse connesse.

2) **Nuova soglia di 15.000 euro per la registrazione delle operazioni**

La soglia di rilevanza per la registrazione delle operazioni è stata elevata da €12.500 a €15.000. Più precisamente, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione sorgono con riferimento alle operazioni che comportano la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo **pari** o superiore a 15.000 euro (art. 15, comma 1, lett. b), e art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 231/2007).